Al via il bando per accedere al “Fondo Kyoto”

9 Marzo 2012
Il Fondo avrà una dotazione iniziale di 600 milioni di euro. Per il primo Ciclo di Programmazione il Decreto Kyoto (Decreto 25 novembre 2008) assegna un ammontare di risorse pari a 200 milioni di euro ripartiti per aree territoriali e per tipologia di intervento (misure).
Il finanziamento agevolato concesso può arrivare fino al 70% delle spese ammissibili previste dal progetto e assume la forma di prestito di scopo, di durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 6 (15 anni per i soggetti pubblici), a rate semestrali, costanti (metodo francese) e posticipate.
Potranno accedere ai finanziamenti solo i nuovi investimenti, la cui effettiva realizzazione non abbia avuto avvio prima del 22 aprile 2009 e le cui spese ammissibili siano sostenute dopo il 1° marzo 2012 (data di pubblicazione della Circolare attuativa del “Decreto Kyoto” sulla Gazzetta Ufficiale).
Per accedere ai finanziamenti è prevista una procedura telematica, a partire dal 16 marzo 2012 sull’Applicativo web della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., da completare con l’invio per posta della domanda di finanziamento protocollata e corredata della documentazione richiesta e con la stipula in banca del contratto.
Il primo giorno utile per l’accreditamento sull’Applicativo web è il **2 marzo 2012**, mentre la compilazione della domanda online sullo stesso Applicativo è possibile dalle ore 12:00 del **16 marzo 2012** alle ore 23:59 del **14 luglio 2012**.
Il Fondo Kyoto agevola diversi gruppi di interventi, ovvero diverse misure. Per ogni misura le risorse disponibili per la concessione di finanziamenti agevolati sono determinate su base nazionale o su base regionale.
Nello specifico sono ripartite su base regionale le risorse rel

a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;

b) installazione di impianti di piccola taglia per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;

c) installazione di impianti per l’incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile e terziario.

Per le misure microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali è, inoltre, possibile presentare un unico progetto di investimento che contempla l’integrazione di più interventi, comunque combinati (sistema integrato), da realizzarsi nello stesso sito.
Per le misure a ripartizione su base regionale di cui sopra, in Emilia-Romagna sono state assegnate le seguenti risorse:

MISURA	**IMPORTO**
Rinnovabili	507.000,00
Usi finali (risparmio ed efficienza energetica)	7.730.000,00
Microcogenerazione diffusa	1.470.000,00
TOTALE	**9.707.000,00**

A queste poi si aggiungono le risorse per le misure a ripartizione su base nazionale, previste per l’intero territorio italiano.
Sulla base di quanto stabilito dal “Decreto Kyoto” le misure a ripartizione regionale sul nostro territorio saranno gestite dalla Regione Emilia-Romagna sulla base di una convenzione tra Cassa Depositi e Prestiti, le altre regioni che hanno scelto la gestione autonoma e gli enti gestori regionali.

La Regione Emilia-Romagna ha scelto di gestire in autonomia le misure a ripartizione regionale indicando **ERVET – Emilia Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.A.** quale ente gestore regionale.
Per le misure a ripartizione regionale Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) agisce quale mandatario del Ministero dell'Ambiente come ente gestore del fondo.
La gestione diretta da parte dell'ente gestore regionale (ERVET nel nostro caso) include le seguenti attività:
a) Ammissione ai benefici erariali (cfr. art. 14 Decreto Kyoto):
I. modalità di presentazione delle domande (cfr. art. 15 Decreto Kyoto);
II. istruttoria (cfr. art. 16 Decreto Kyoto).
III. emanazione del provvedimento di ammissione all'agevolazione (cfr. art. 17 Decreto Kyoto).
b) Gestione delle variazioni del finanziamento agevolato e del recupero:
IV. tempi e modalità di realizzazione degli investimenti (cfr. art. 18 Decreto Kyoto);
V. casi di decadenza o revoca. Recupero somme (cfr. art. 21 Decreto Kyoto);
VI. varianti e variazioni di titolarità (cfr. artt. 22 e 23 Decreto Kyoto).